

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	Consigliere
- Avv. Maria Croce	Consigliere
- Avv. Roberto De Rosa	Consigliere
- Avv. Laura Di Tillio	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano	Consigliere
- Avv. Alba Ronca	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	Consigliere

o o o

L'anno **2019**, il giorno **30** del mese di **maggio**, alle ore **17.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. De Rosa, Giordano e Ronca, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE SABATINI)
- 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
ORE 18.00
- 5) CONVOCAZIONE AVV. *.
ORE 18.15
- 6) CONVOCAZIONE AVV. *.
- 7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO, SABATINI, GIORDANO)
- 8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 9) ISTANZA AVV. DI TILLIO N. (RELATORE GALASSO)
- 10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AVV. *.
- 11) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AVV. *.
- 12) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE AVV. *.

- 13) RICHIESTA CDD L'AQUILA SPECIFICAZIONE AZIONI RESPONSABILITÀ ABOGADO * (RELATORE GALASSO)
- 14) CONSULTA DELLE PROFESSIONI: OSSERVAZIONI PROPOSTA DI LEGGE REGIONE ABRUZZO IN MATERIA DI EQUO COMPENSO (RELATORE SABATINI)
- 15) TOGA D'ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO
- 16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE)
- 17) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE PQM (RELATORE CIPRIANI)
- 18) RELAZIONE SU PROPOSTE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE GIORDANO)
- 19) PROPOSTA CONVEZIONE * (RELATORE SCHIONA)
- 20) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCHIONA)
- 21) OPINAMENTI
- 22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 23) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (22/05/2019), il Consiglio l'approva.

2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

a) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Ravenna ha richiesto di inoltrare agli iscritti l'invito al ritiro dei fascicoli di parte relativi a procedimenti definiti da tempo, che sono giacenti presso il Tribunale di Ravenna, con l'avvertenza che, in caso di mancato ritiro entro il 30/08/2019, visto l'art. 2961 c.c., gli stessi saranno inviati al macero. Il Consiglio ne prende atto e dispone che ne sia data notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Alle ore 17,38 entra in aula e partecipa alla riunione il Cons. De Rosa.

b) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha trasmesso il provvedimento 17/05/2019, con il quale il Procuratore della Repubblica ha evidenziato le motivazioni in base alle quali risulta esclusa *“la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini di iscrizione di notizie di reato a carico dell'ufficio di procura ricevente”*, anche alla luce della univoca indicazione di cui alla circolare del Ministero della Giustizia del 09/09/2016. Il Consiglio ne prende atto e dispone che ne sia data notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

c) Il Presidente rende noto che l'Avv. Federico Squartecchia ha inoltrato al COA l'e-mail e l'allegato verbale 3/12/2018 del gruppo di lavoro per la stesura del protocollo penale, ricevuti dalla dott.ssa Di Fine, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pescara. Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Cons. Calista, già delegato a

partecipare, di approfondire i temi che riguardano la collaborazione di personale dell'Ordine.

Alle ore 17,45 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Giordano.

d) Il Presidente rende noto che è stato effettuato, entro il termine di scadenza, l'invio della comunicazione delle partecipazioni detenute e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti (ex art. 17 D.L. n. 90/2014) e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016). Il Consiglio ne prende atto.

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 16/05/2019, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. /19 nei confronti dell'Avv.. Il Consiglio prende atto.

f) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha inviato una richiesta di intervento del Consiglio a seguito di alcune divergenze insorte con gli Avv.ti * e * concernenti la legittimità e l'adeguatezza dei compensi richiesti per una causa promossa presso il Tribunale Civile di Pescara. In ogni caso, la sig.ra * chiede di essere avvisata qualora gli avv.ti * e * presentassero istanza per la liquidazione dei compensi. Il Consiglio ne prende atto e delega per il tentativo di conciliazione il Cons. Schiona.

g) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, con raccomandata a.r. 17/05/2019, pervenuta il 21/05/2019 – prot. *, ha inviato una segnalazione nella quale conferma il contenuto della pec 15/03/2019 inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila.

Il Consiglio delibera di trasmettere la documentazione al CDD ad integrazione all'esposto dell'11/04/2019 e di darne comunicazione all'Avv. *.

h) Il Presidente rende noto che in data 24/05/2019 è pervenuto dalla sig.ra * un esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

i) Il Presidente rende noto che in data 27/05/2019 è pervenuto dall'Avv. * un esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

l) Il Presidente rende noto che in data 28/05/2019 è pervenuto dall'Avv. * un esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

m) Il Presidente rende noto che le sigg.re * e *, con e-mail del 28/05/2019, hanno richiesto l'intervento del Consiglio presso l'Avv. * per invitarlo al deposito della documentazione in suo possesso. Il Consiglio delega il Presidente ad inviare formale comunicazione all'Avv.* per il deposito della documentazione presso la Segreteria dell'Ordine.

n) Il Presidente rende noto che in data 28/05/2019 è pervenuto dall'Avv. * un esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

o) Il Presidente rende noto che la sig.ra *, con e-mail del 28/05/2019, ha richiesto il nome degli Avvocati che a Pescara si occupano di rettifica di attribuzione di sesso.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Laura Marchese scritta nell'elenco "Diritto delle Persone, della Famiglia e Successioni".

3) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE SABATINI)

Non vi sono argomenti da trattare.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Non vi sono argomenti da trattare.

5) CONVOCAZIONE AVV. *.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. *, pervenuta in data odierna, con la quale la stessa chiede di differire la convocazione alla prima seduta utile del COA, dopo la sospensione feriale, per consentirle di sanare la posizione presso la Cassa Forense, delibera di riconvocare l'Avv. * per il giorno 27 Giugno 2019, ore 18,30.

6) CONVOCAZIONE AVV. *.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. *, pervenuta in data odierna, con la quale lo stesso chiede il differimento della convocazione odierna per impegni professionali fuori sede. Il Consiglio ne prende atto e delibera di riconvocare l'Avv. * per il giorno 27 Giugno 2019, ore 18,40.

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, RONCA, SCHIONA, GALASSO, SABATINI, GIORDANO)

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/03/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2018 R.G. di sfratto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,20 esce dall'aula il Cons. Cipriani.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per annullamento di contratto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/04/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la restituzione di somme per regresso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */1990 R.G. di divisione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, verificato che, a seguito della richiesta di integrazione, l'istante ha prodotto riscontro PEC con il quale la Cancelleria consolare dell'Ambasciata di Italia a * ha comunicato in data 22 maggio u.s. di non disporre delle informazioni né dell'accesso alle banche dati necessario per rilasciare la certificazione consolare relativa ai redditi prodotti dall'interessato nel Paese di origine; che quindi di fatto l'istante evidentemente risulta essere cittadino iraniano come attestato dal documento di identità e non pure cittadino italiano come dichiarato invece nella istanza; che, preso atto di tale circostanza e della comunicazione PEC succitata, non è tuttavia possibile deliberare circa l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria, in mancanza della produzione di cui all'art. 79, comma 2, DPR 115/2002, alla luce anche dell'orientamento del Tribunale di Pescara ribadito con comunicazione in

data 14.09.2017; dichiara inammissibile l'istanza, precisando tuttavia che la stessa può essere ripresentata direttamente al Giudice competente per il merito, ex art. 126, comma 3, DPR 115/2002.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 20/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc avverso intimazione di pagamento dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * e l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * S.R.L., ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione diritti dei figli nati fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. per licenziamento illegittimo e differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento di somme a seguito di cessazione di rapporto di lavoro dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione delle condizioni di visita e frequentazione e di mantenimento di minori nati fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata ad * il *) depositata in data 23/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 342 bis e ter c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione

del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di opposizione ex art. 615 e 617 cpc alla diffida accertativa ex art 12, comma 3, l. 124-2004 dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la * S.A.S. DI *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2018 R.G. per ATP ex art. 696 bis cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di pignoramento presso terzi dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * SPA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,36 esce dall'aula il Cons Sabatini.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,37 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Sabatini.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata via pec in data 28/05/2019 e reiterata tramite piattaforma telematica Riconosco in data 29/05/2019 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di impugnazione di cartella esattoriale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,40 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Cipriani.

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

▪ CANCELLAZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO

Il Consiglio,

-visti gli artt. 9 del vigente Regolamento CNF 22/5/16 per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, e 4 delle vigenti Linee Guida interpretative formulate dal CNF;

-letta l'istanza dell'avv. * di cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;

-considerato che l'avv. * risulta inserito nell'elenco nazionale, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art.2 del Dlgs. n.6/2015, in via automatica a far data dal 2015;

-osservato che alla data della presente delibera risulta decorso il periodo di "almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale" previsto al comma 3 del citato art. 9 del Regolamento CNF per poter richiedere la cancellazione dall'elenco;

delibera di esprimere parere favorevole all'accoglimento della istanza e manda al CNF, competente a provvedere alla cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;

delibera altresì, avendone competenza ai sensi dell'art. 4 comma 1 parte prima delle vigenti linee guida in materia, la cancellazione dell'avv. * dalle liste formate per i turni di reperibilità.

▪ **ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO**

A) Il Consiglio, viste le istanze e le integrazioni pervenute attraverso la piattaforma, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15:

ANTONIOLI DAVIDE

MORETTI ALDO

PROVENZANO PASQUALE

SANELLI ROBERTA

SERAFINI SARA

Alle ore 18,42 esce dall'aula il Cons. Calista.

B) Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15:

ACETO LUCA

BIANCHI FEDERICO

CALISTA EMANUELE

CASO LUCIA

CATENARO ANNAMARIA

CAVALIERO LAURA

CERRONE GIULIO

CHICHIRICO' FRANCESCA

CICCONE LEA

CINANNI AMALIA

CORRADI CARLO

CORSELLI RODOLFO

CROCE CLAUDIO

D'ALESSANDRO DANIELE

DE LIBERIS MASSIMO

DI BENEDETTO MARCO

DI CINTIO ANTONIO

DI NOI VINCENZO

DI PIETRO ALESSIA

FERRETTI VIVIANA

FIUCCI BARBARA

GIANCRISTOFARO ALESSANDRO

GOLINI VIRGILIO

IANNUCCI SERGIO

tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio;

- rilevato, altresì, che, benché a tutt'oggi non sia pervenuta dal CNF formale comunicazione circa l'avvenuta cancellazione degli Avv.ti * e *, i loro nominativi non risultano più inseriti nell'Elenco Unico Nazionale aggiornato al 07/02/2019, come da consultazione *online* effettuata sul sito istituzionale del CNF;
- considerato, pertanto, come gli iscritti risultino ipso facto, pur in assenza di delibera CNF sul punto, non più inseriti nell'Elenco;
- delibera di esprimere parere negativo alle predette istanze di permanenza e di sollecitare il CNF ad emettere la delibera di cancellazione con effetto retroattivo al fine di non pregiudicare la reinscrizione dei Colleghi.

Alle ore 18,48 entra in aula e partecipa alla discussione il Cons. Ronca.

F) Il Consiglio,

- vista la comunicazione con la quale l'Avv. * precisa che l'udienza n. 10, riportata nella dichiarazione sostitutiva di certificazione trasmessa ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio in data 28/12/2018, è stata indicata con la data 18/06/2017 anziché 25/06/2018;
- visto il parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio deliberato nella seduta del 31/01/2019;
ne prende atto e delibera di trasmettere al CNF detta documentazione in uno al parere favorevole già espresso da questo Consiglio.

9) ISTANZA AVV. DI TILLIO N. (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. Nicolino Di Tillio, iscritto in data 04/04/2019 per trasferimento dal COA di Foggia e con anzianità dal 16/03/2015, chiede l'inserimento negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, penale e tributario, visto il certificato 17/07/2018 del COA di Foggia dal quale risulta l'iscrizione nei suddetti elenchi dall'11/04/2017 per le materie civile e penale e dal 16/07/2018 per la materia tributaria, delibera l'iscrizione dell'avv. Di Tillio Nicolino nell'elenco dei difensori ex art. 81 TU 115/02, nelle materie civile, penale e tributario.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

13) RICHIESTA CDD L'AQUILA SPECIFICAZIONE AZIONI RESPONSABILITÀ ABOGADO * (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio, letta la richiesta di chiarimenti pervenuta dal CDD di L'Aquila in data 18/04/2019 circa le azioni di responsabilità professionale nei confronti dell'Abogado *, udito il relatore, delibera di riscontrare detta richiesta allegando copia della documentazione penale depositata dai signori

* e * in sede di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 25/09/2017 per la causa civile da instaurare nei confronti dell'Abogado *.

Alle ore 19,00 esce il Cons. Galasso.

**10) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE
POSIZIONE AVV. *.**

Il Consiglio,

vista la nota a mezzo pec 28/05/2019, con la quale la Cassa Forense ha comunicato che l'Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Mod. 5/2015

delibera

l'archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi dell'art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa Forense, con comunicazione all'iscritto, alla Cassa e al CDD.

**11) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE
POSIZIONE AVV. *.**

Il Consiglio,

vista la nota a mezzo pec 17/05/2019, con la quale la Cassa Forense ha comunicato che l'Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod. 5/2014 e 5/2015

delibera

l'archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi dell'art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa Forense, con comunicazione all'iscritto, alla Cassa e al CDD.

**12) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE REGOLARIZZAZIONE
POSIZIONE AVV. *.**

Il Consiglio,

vista la nota a mezzo pec 17/05/2019, con la quale la Cassa Forense ha comunicato che l'Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod. 5/2014 e 5/2015

delibera

l'archiviazione del procedimento aperto con delibera del 29/11/2018 ai sensi dell'art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa Forense, con comunicazione all'iscritto, alla Cassa e al CDD.

**14) CONSULTA DELLE PROFESSIONI: OSSERVAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE REGIONE ABRUZZO IN MATERIA
DI EQUO COMPENSO (RELATORE SABATINI)**

Il Consiglio, vista la nota - trasmessa con pec del 24/5/19 dalla CCIAA di Chieti Pescara - a firma congiunta dell'arch. Laura Antosa, Presidente della Consulta delle Professioni della Provincia di Pescara, e del Dott. Filippo Rosa, Presidente della Consulta delle Professioni della Provincia di Chieti, con la quale venivano invitati gli Ordini professionali aderenti a formulare osservazioni entro la data del 30/5/2019 sulla proposta di Legge Regionale denominata "*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*", delibera di formulare le seguenti osservazioni:

- la lettera a) dell'art. 5, comma 2, dovrà essere così determinata: "*negli atti relativi alle procedure di affidamento degli incarichi, i compensi professionali sono determinati in conformità dei parametri*

stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità”;

- si segnala, poi, la necessità di inserire - sempre all'art. 5, comma 2 - l'elencazione dei seguenti decreti ministeriali:
 - per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247);
 - per i commercialisti, il Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
 - per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto 2013;
 - per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.46 del 21 febbraio 2013; le regole generali per l'applicazione dei parametri, sono approfondite anche nella Circolare del Consiglio nazionale dell'Ordine n.1106/14;
 - per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165;
 - alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, si applicano le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016;
- si segnala la necessità di una norma transitoria che consenta l'applicazione della nuova disciplina ai rapporti contrattuali attualmente in corso.

Alle ore 20,30 esce dall'aula il Cons. Cipriani.

15) TOGA D'ORO 2019: ORGANIZZAZIONE EVENTO

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di incaricare la ditta Maggi G.M.D. S.n.c. per la fornitura di n. 21 targhe in oro 18 Kt., cm. 7,5 x cm. 5, spessore 0,2 mm., da incidere con il nome dei premiati, approvandone il preventivo che prevede il costo della singola targa in € 470,00 oltre IVA, salva l'oscillazione della quotazione dell'oro al momento del versamento di acconto che sarà quantificato dalla ditta Maggi, ed il costo della singola confezione, cornice inclusa, in € 35,00 oltre IVA.

Il Consiglio, verificata la disponibilità, delibera di inserire nel programma della cerimonia gli interventi degli Avv.ti Franco Sabatini e Anna Maria Petrei Castelli.

16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CORCIONE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere dell'Avv. *, pervenuta con e-mail in data 30 aprile 2019 (Prot. n. */2019 del 2 maggio 2019) e riformulata, parzialmente, con e-mail del 27 maggio 2019, con la quale l'iscritta ha sottoposto al Consiglio i seguenti quesiti:
- come si debba interpretare il disposto dell'art. 68, 4° comma, C.D.F. laddove recita: "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i

coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi”;

- più in particolare, chiede di chiarire se il divieto imposto dalla norma di assistere uno dei coniugi, dopo averli assistiti entrambi, in controversie successive tra i medesimi, debba ritenersi esteso:
 - a) all'ipotesi in cui l'attività successiva non sia relativa ad una nuova e diversa controversia, trattandosi della medesima “controversia” per la quale i coniugi avevano originariamente deciso di farsi seguire da un unico avvocato;
 - b) all'ipotesi in cui l'attività successiva non sia relativa ad una vera e propria controversia, essendo sempre un'attività finalizzata al raggiungimento di un accordo di separazione;
 - udita la relazione del Cons. Corcione;
 - ritenuto:
 - di poter affermare che il divieto di cui all'art. 68 C.D.F. (*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) è conforme al principio che vieta, in via generale, l'assunzione di incarichi professionali contro *ex* assistiti, nei casi e nelle ipotesi espressamente previsti, integrando la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà *ex* artt. 10 e 13 C.D.F. e l'applicazione delle sanzioni ivi disciplinate;
 - che la specifica e rigorosa previsione dell'art. 68, 4° comma, C.D.F. vieta al professionista che abbia congiuntamente assistito i coniugi ovvero il minore in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro;
 - che nell'ambito specifico del diritto di famiglia, poi, il rigore della norma è oltremodo rilevante, avendo recepito nel nuovo testo (comma 4) anche l'ipotesi di conviventi;
 - che tale rigore lo si evince, innanzitutto, dall'estensione temporale del divieto, senza limiti (non valendo il limite temporale dei due anni, come avviene di regola) e, ciò, anche nelle ipotesi in cui non si richieda specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza;
 - di poter affermare, dunque, alla luce di tali precisazioni, che il divieto di assistere un coniuge contro l'altro, dopo averli assistiti entrambi, vada inteso nel senso più ampio, ricomprendendovi, pertanto, non solo le fattispecie che hanno origine dal mandato e dalla rappresentanza giudiziale congiunti ma anche le ipotesi di cui alla richiesta in esame;
 - che in senso conforme a ciò si sono espressi tanto il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità quanto la costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, sia antecedente e sia successiva alla riforma del 2014; in particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la

sentenza 7 aprile 2014, n. 8057 che ha definitivamente recepito l'orientamento costante e da tempo più rigoroso del C.N.F. sul punto, ha stabilito che *“il difensore che abbia svolto attività di assistenza, anche soltanto formale, a favore di entrambi i coniugi nel procedimento di separazione è considerato difensore di entrambi i coniugi anche in assenza di una prova del conferimento formale dell'incarico. L'assistenza, anche solo formale, a favore di entrambi i coniugi nel corso del giudizio di separazione è sufficiente per far scattare il divieto sancito dall'art. 51, primo canone, del codice deontologico forense del 17 aprile 1997, divieto ora ripreso dall'art. 68, quarto comma, del codice deontologico forense attualmente vigente”*;

- che, pertanto, il divieto in esame non richiede che si sia espletata attività defensionale o di rappresentanza, essendo sufficiente che il professionista abbia svolto attività diretta a creare l'incontro della volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio;
- che tale principio emerge ancor di più dalla sentenza del 20 febbraio 2016 n. 19 del C.N.F., in cui *“la previsione dell'art. 51 C.D.F. (oggi art. 68 C.D.F.) che “vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l'altro”, costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d'interessi, non richiedendosi specificatamente l'utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio” (CNF sent. 20.3.2014 n. 43; conformi: 13.3.2013 n. 35; 15.10.2012 n. 149);*

- per quanto evidenziato,

ritiene che sussista nel caso di specie il divieto di cui all'art. 68, comma 4, CDF, nella sua accezione più ampia delineata dalla giurisprudenza disciplinare del CNF e dalla giurisprudenza di legittimità.

Ciò comporterà per l'iscritta l'obbligo di astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei coniugi nel successivo procedimento giudiziale di separazione, appalesandosi inevitabilmente interessi confliggenti fra i medesimi.

Manda alla segreteria per la comunicazione all'Avv. *.

17) RICHIESTA FONDAZIONE FORUM ATERNI RIMBORSO SPESE PQM (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, letta la richiesta della Fondazione Forum Aterni di rimborso delle spese per la stampa e distribuzione del n. II/2018 della Rivista PQM, ammontanti ad euro 2.584,55, delibera di rinviare la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

18) RELAZIONE SU PROPOSTE COMMISSIONE INFORMATICA (RELATORE GIORDANO)

Il Consiglio,

udita la relazione del Cons. Giordano;

preso atto del verbale della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara tenutasi il giorno 22.05.2019, con il quale si esprime la necessità di rinnovare e aggiornare il sito dell'Ordine secondo le specifiche necessità inerenti la professione degli avvocati e di una App per utenza mobile del medesimo contenuto, come esplicitate in verbale;

delibera di autorizzare i componenti della detta Commissione a reperire società specializzate al fine della predisposizione di preventivi, omogenei e comparabili, da sottoporre al vaglio ed all'approvazione del Consiglio, che comprendano anche eventuali costi per attività di intervento annuale di manutenzione.

19) PROPOSTA CONVEZIONE * (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione della * per sussidi sanitari integrativi e copertura sanitaria collettiva e udito il relatore, considerato che non vengono esposti i costi dei servizi, delibera di non dare evidenza alla proposta.

20) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio, letta la proposta della * e udito il Cons. relatore, considerato che non vengono esposti i costi dei servizi, delibera di non dare evidenza alla proposta.

21) OPINAMENTI

Il Consiglio,

vista l'istanza con la quale l'Avv. * ha richiesto il parere di questo Consiglio sui compensi da liquidarsi per l'opera professionale prestata nell'interesse del Condominio *, in persona dell'amministratore pro-tempore, nei procedimenti nei confronti dei condomini *, *, * e *, * e *;

visto il parere n. */19 emesso da questo Consiglio nella seduta del 09/05/2019 con il quale sono stati liquidati i compensi per euro *;

vista l'istanza presentata in data 28/05/2019 con la quale l'Avv. * ha chiesto che il Consiglio voglia disporre la correzione dell'opinamento di cui sopra poiché, per un evidente errore di trascrizione, veniva liquidata la minor somma di euro * in luogo di euro *;

considerato che i compensi spettanti all'Avv. * ammontano a complessivi € *;

a parziale modifica del parere n. */19 emesso nella seduta del 09/05/2019,
opina

che possono liquidarsi i compensi per complessivi € *, oltre accessori come per legge.

22) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

prende atto della richiesta dell'Avv. Roberto Delli Passeri di rinnovo dell'autorizzazione alla notificazione di atti n. 96 del 04/02/2010 e vidimazione del secondo registro cronologico e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Terreri Daniela a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Delli Passeri Roberto.

Alle ore 21,40 escono dall'aula i Cons. Di Tillio e De Rosa.

23) VARIE ED EVENTUALI

Il Cons. Zuccarini, in relazione all'incontro tenutosi il giorno 29.05.19 alle ore 10.30 presso gli uffici della Commissione Tributaria Regionale, sez. di Pescara con l'avv. Maria de Cono, membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (v. invito a comparire inoltrato a mezzo mail del 8.5.19), ed il Dott. Iannaccone, Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Regionale, riferisce che nelle more dell'attività ispettiva, la Consigliera de Cono ha raccolto le osservazioni formulate per migliorare l'attività professionale dei nostri iscritti quali:

- 1) istituzione fasce orarie per le udienze;
- 2) invio comunicazioni a mezzo pec dell'indisponibilità del giudice relatore evitando di averne cognizione solo in udienza;
- 3) istituzione c.d. "preliminari";
- 4) invitare i giudici a modalità più rispettose nei confronti dei colleghi.

L'avv. de Cono ha, inoltre, comunicato che il Consiglio di Presidenza ha intenzione di organizzare un corso formativo regionale a Pescara per le date 25-27 ottobre 2019 rivolto ai giudici; ha, inoltre, acconsentito che tale corso possa essere fruibile anche dalle categorie professionali.

Si è discusso con il dott. Iannaccone della possibilità di istituire "l'UFFICIO DEL PROCESSO" inserendo anche dei giovani tirocinanti e/o studenti universitari per stage formativi presso le commissioni tributarie.

Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 21,45 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo